



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|----------------|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente |
| (MI) DENOZZA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) CETRA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) MANENTE | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) BARGELLI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore FRANCESCO DENOZZA

Seduta del 21/05/2020

FATTO

Parte ricorrente espone:

- di essere stato titolare di quattro buoni fruttiferi postali sottoscritti nel periodo tra il 02 gennaio e 24 luglio 1987.

- di aver fatto, dopo la scadenza dei buoni, una simulazione dell'importo da liquidare sul sito dell'intermediario e che la cifra indicata è inferiore al dovuto, in quanto sui buoni sono presenti due timbrature a modifica delle condizioni originarie, da O a P/O e poi a Q/P. Inoltre sui timbri non c'è nessun riferimento al rendimento dopo il 20° anno.

Dovrebbero essere quindi applicate le condizioni maggiormente favorevoli al sottoscrittore. Il reclamo non ha ottenuto risposta.

Chiede quindi che vengano applicati i maggiori tassi tra quelli indicati sui buoni.

L'intermediario afferma che:

- in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM13.6.1986, istitutivo della serie Q, era necessario apporre sui titoli il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato, in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione);
- sui buoni sono stati posti i timbri della Serie P/O e poi quelli della Serie Q/P;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- l'operato dell'intermediario è, pertanto, del tutto legittimo e conforme alla normativa quanto ai buoni della serie Q/P come riconosciuto anche Dal MEF (cfr. nota del 15.2.2018);
- l'affidamento che si sarebbe ingenerato nel sottoscrittore in merito all'applicazione nel periodo dal 21° al 30° anno dei tassi stampigliati sul titolo non è comunque incolpevole, data la presenza dei timbri sul fronte e sul retro dei titoli e che comunque il sottoscrittore avrebbe dovuto conoscere la disciplina posta dal D.M. citato (già in vigore al momento della sottoscrizione dei titoli);
- richiamarsi ad alcuni precedenti di merito e la sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. numero 3963/2019;
- la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007 ha ad oggetto la diversa fattispecie in cui al sottoscrittore era stato consegnato un buono appartenente ad una serie non più valida, senza che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione (non si trattava, cioè di una ipotesi di discrepanza fra le previsioni del DM e le indicazioni riportate sul titolo);
- le previsioni del DM del 1986 sono comunque norma imperative e non possono essere superate dall'autonomia delle parti;
- gli argomenti del cliente comportano una irragionevole disparità di trattamento fra coloro che hanno sottoscritto gli stessi buoni prima, ovvero dopo, l'entrata in vigore del DM 1986.

DIRITTO

La controversia riguarda i seguenti 4 buoni fruttiferi postali trentennali:

Buono Serie Q/P n. 019 di Lit. 250.000 emesso il 5.1.1987

Buono Serie Q/P n. 039 di Lit. 250.000 emesso il 9.6.1987

Buono Serie Q/P n. 049 di Lit. 250.000 emesso il 12.7.1987

Buono Serie Q/P n. 050 di Lit. 250.000 emesso il 24.7.1987

Tutti i buoni risultano emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986.

I buoni, emessi su modulo stampigliato della serie "O", presentano doppie timbrature e precisamente (i) sul fronte, da Serie O a Serie P e poi a Serie Q/P; (ii) sul retro, due timbrature, con i rendimenti della Serie P/O e della Serie Q/P attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno; per gli anni dal 21° al 30° indicano *"più lire 88.870 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*.

Il caso solleva due distinti problemi, uno inerente alla presenza di diverse timbrature relative alla disciplina applicabile sino al ventesimo anno, e l'altro inerente alla disciplina applicabile per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno.

Relativamente alla prima questione, doppia timbratura, il Collegio ritiene di dover condividere l'orientamento assunto recentemente dai Collegi secondo cui in caso di buoni emessi dopo il DM 13 giugno 1986, istitutivo della serie Q, anche se detti buoni sono emessi su modulistica della precedente serie O, con apposizione di una pluralità di timbri sul fronte e sul retro dei titoli (oltre a quelli relativi ai nuovi rendimenti della serie Q, anche quelli relativi alla precedente serie P), si applicano comunque le condizioni della serie propria del buono, e cioè quelle della serie Q. La domanda relativa all'applicazione delle condizioni comunque più favorevoli al sottoscrittore non può essere accolta.

Venendo alla seconda questione relativa al falso affidamento ingenerato nei clienti per effetto della mancata integrazione nel testo cartolare delle determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo anche per il periodo dal 21° al 30° anno, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142 del 03.04.2020 : (...) Da



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni. Da tali considerazioni consegue che, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero della Serie Q/P, si deve ritenere che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e non modificati dai timbri e che tale affidamento debba essere tutelato, come affermato nella citata sentenza della Corte di cassazione n. 13979 del 15/06/2007, con il conseguente riconoscimento delle condizioni originariamente riportate sul titolo stesso (cfr., tra le molte, le decisioni del Coll. Milano n. 2987/2018, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; del Coll. Napoli n. 882/2014 e n. 5577/2013; del Coll. Roma n. 2659/2015 e n. 5328/2014)".

Il ricorso va perciò accolto nella parte relativa alla domanda di riconoscimento degli interessi previsti sul retro dei titoli per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno. Tale rendimento originario può essere tuttavia riconosciuto solo al netto della ritenuta fiscale, come previsto dal d.l. n. 556/1986.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA